

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2978
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: **Accesso agli atti**

Oggetto: **Art. 36 co. 1 e 2 - Accesso agli atti - Interpretazione**

Quesito: Si chiede come correttamente interpretare - e operativamente gestire - l'art. 36, co. 1 e 2, del Codice, laddove prevede, rispettivamente, l'ostensione integrale dell'offerta dell'aggiudicatario e, reciprocamente, le offerte dei primi cinque classificati in graduatoria. Tanto in quanto, anzitutto, dall'ostensibilità integrale delle offerte, si ritiene possa essere pregiudicato il know-how aziendale degli offerenti - si ricorda che la valutazione dei segreti tecnici e/o commerciali rientra nella discrezionalità della PA e la norma non prevede alcun tipo di contraddittorio con gli operatori economici; ancora, si ritiene che la pubblicazione delle offerte - che contengono dati personali e sensibili, si veda, a titolo puramente esemplificativo, eventuali curricula vitae - può esporre la stazione appaltante a violazioni in materia di dati personali, laddove questi non siano opportunamente trattati e, conseguentemente, oscurati.

Risposta aggiornata Relativamente alla questione relativa ai segreti tecnici o commerciali, nell'ambito delle disposizioni relative al diritto di accesso per i concorrenti non definitivamente esclusi (art. 36 co 1) e per gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria (art. 36 co 2), si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 36 del d. lgs n. 36/2023 ed in particolare al co. 3, secondo cui con la comunicazione digitale dell'aggiudicazione vengono rese note anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali. Le successive disposizioni di cui ai co. 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso art. 36 garantiscono il punto di equilibrio tra la il diritto di accesso agli atti e la tutela dei segreti tecnici o commerciali, prevedendo i passaggi del contraddittorio tra operatore economico e stazione appaltante in merito. A tale fine si ricorda che la s.a., qualora non ritenga fondata le motivazione alla base della richiesta di oscuramento, ai fini dell'ostensione deve attendere il decorso del termine per l'impugnazione (art.36 co5). Per quanto riguarda la seconda questione sottoposta, la stazione appaltante è tenuta a mettere in accesso l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), ovvero oscurando le parti sensibili ai sensi della suddetta normativa.